

**MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RETTIFICHE DI
VALORE SU CREDITI SPECIFICHE E GENERICHE
(Regolamento (UE) n. 954/2022)**

Roma, giugno 2022

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	<i>6</i>
<i>1.1 La definizione di sconto da cessione</i>	<i>6</i>
<i>1.2 Data entrata in vigore delle modifiche</i>	<i>9</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>11</i>

PREMESSA

In data 21.06.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 954/2022 del 12.05.2022 della Commissione Europea, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche¹. In particolare, tale regolamento, che si applica a banche e SIM, prevede una revisione del trattamento delle esposizioni in stato di default (con riferimento alla parte non garantita), secondo il metodo standardizzato del rischio di credito, con riferimento all'identificazione delle componenti da includere o meno nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Secondo l'attuale disciplina, in base alla definizione di rettifica di valore su crediti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo le perdite attese su crediti rispecchiate nelle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente detentore dell'esposizione in stato di default possono essere contabilizzate nell'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, di tale regolamento. Viceversa le perdite su crediti contabilizzate nel prezzo dell'esposizione in stato di default, trattenute dall'ente venditore

¹ A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'EBA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'EBA il 24 giugno 2021 e la consultazione si è conclusa il 24 settembre 2021.

<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/draft-regulatory-technical-standards-on-the-calculation-of-credit-risk-adjustment>

come perdite subite, non possono essere riconosciute dall'ente acquirente dopo la vendita.

Ne consegue che il fattore di ponderazione del rischio applicabile all'esposizione in stato di default può variare in seguito alla vendita di tale esposizione, anche se il prezzo dell'operazione comprende uno sconto di un importo pari alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dall'ente venditore prima della vendita.

Tale situazione crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default, in quanto il potenziale disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio applicati all'esposizione in stato di default rispettivamente dall'ente venditore e dall'ente acquirente potrebbe rendere l'operazione meno attrattiva per l'ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.

Al fine di evitare questo disallineamento viene consentita l'inclusione di eventuali svalutazioni contabilizzate nel prezzo dell'esposizione, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, nelle rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute per la determinazione del fattore di ponderazione del rischio che l'ente acquirente applica a tale esposizione secondo il metodo standardizzato del rischio di credito alla data di vendita.

In sostanza, viene introdotto un importo (che potrebbe essere visto come uno "sconto" nel prezzo di un'esposizione in stato di default che l'ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l'aumento del capitale primario di classe 1 (CET1)) che deve essere aggiunto all'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio

adeguato a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013².

Tale sconto, inoltre, deve essere definito in modo dinamico, ossia deve incorporare l'eventuale rivalutazione futura del finanziamento avvenuta dopo la vendita al fine di rilevare solo l'importo che non viene riconosciuto dall'aumento del CET1³.

In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della potenziale diminuzione del livello delle perdite attese sul CET1 da parte dell'ente acquirente dopo l'acquisto e ai fini della determinazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui un'esposizione in stato di default sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più comprendere la parte dell'importo della rivalutazione dell'esposizione in stato di default che è stata riconosciuta come aumento del CET1 dell'ente.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo regolamento.

² Ai fini di reporting lo sconto non deve rilevare nelle colonne relative alle “value adjustments and provisions associated with the original exposure” e quindi i valori netti e lordi delle esposizioni soggette a sconto restano invariati.

³ L'importo utilizzato per determinare il fattore di ponderazione del rischio (RW) ai sensi di tale regolamento è concepito in modo tale che l'acquisto di un'esposizione in stato di default con uno sconto pari all'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate all'esposizione dall'ente venditore lasci invariato il fattore di ponderazione del rischio applicabile. In particolare, per quanto riguarda il calcolo dello sconto per le esposizioni in stato di default acquistate, il riferimento ai termini "importo dovuto" garantisce la coerenza tra i diversi tipi di esposizioni in stato di default, come pure all'interno del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato, in quanto viene considerato solo l'importo in essere delle obbligazioni creditizie. In quanto tale, è escluso qualsiasi importo che non sia più dovuto dal debitore perché già rimborsato o oggetto di remissione (anche ad opera dell'ente venditore). Il suddetto riferimento assicura, inoltre, che gli obblighi di pagamento in contanti e gli obblighi di consegnare elementi non monetari siano considerati sulla base dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente alla disciplina contabile applicabile. Infine il riferimento all'"importo dovuto" garantisce altresì che, nel calcolo dello sconto, l'obbligazione creditizia in essere, compresi i pagamenti in sospeso di capitale, interessi maturati e commissioni, a seconda dei casi, sia presa in considerazione nella sua totalità.

1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 La definizione di sconto da cessione

L'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 al nuovo paragrafo 6 prevede che *“fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un'esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:*

- a) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;*
- b) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.”*

Ai fini della determinazione di tale sconto valgono le seguenti indicazioni:

- ✓ sulle FTO che gestiscono le operazioni di cessione di credito pro-soluto poste in essere ai sensi degli art.1260⁴ e ss. c.c. e il factoring pro-soluto (FTO 01171.XX con campo 00133=6 e 00142=1, 01163.12/13/14/15 e 01151.07), è la procedura PUMA, in fase ACA, ad effettuare il calcolo di tale sconto, utilizzando i campi di input già presenti sulle FTO (campo 00601 e 00609) e derivando la nuova variabile **06012 – IMPORTO SCONTO PER APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 (ART. 1 PAR.6).**

⁴ Vedere istruzione I0306 - CESSIONI E ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ.

- ✓ sulle FTO di rapporto, diverse dalle precedenti (sono escluse le cessioni credito pro-solvendo poste in essere ai sensi degli art.1260 e ss. c.c. (01163.04/05/06/07) e il factoring pro-solvendo (01151.05)), che presentano il campo 05969=1 e il campo 05939=0/ASSENTE⁵ è possibile alimentare la nuova variabile **06012 – IMPORTO SCONTO PER APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 (ART. 1 PAR.6).**

Tale nuova variabile è inserita in input anche per le FTO 01517.XX e 01519.XX per identificare lo sconto relativo alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione. Per la FTO 01519.XX la variabile può essere alimentata solo se il DIGIT di TCOR38 - ACQUISTO TUTTE PASSIVITA' SPV è pari a 1.

Al fini di descrivere sia l'effetto sul calcolo dello sconto (indipendentemente da quello che potrebbe essere il trattamento contabile in termini di requisiti di rivalutazione e revisione delle perdite attese su crediti (ECL – Expected Credit Losses)) che l'impatto dello stesso sul calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, si mostra un esempio di alimentazione della nuova variabile che si basa su un prestito inadempiente osservato in tre diversi momenti:

- **Fase 1:** *il prestito è di proprietà di un ente che intende venderlo.*

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto prima della vendita e verificare che il suo valore sia 0 (in quanto lo sconto avverrà solo dopo la vendita).

⁵ Sono escluse le “business combinations” in quanto nell’ambito di tali operazioni non vengono acquistate le singole esposizioni ma l’intera “azienda”, che viene valutata al fair value. L’eventuale differenza tra il prezzo di acquisto e il fair value di attività nette acquistate viene rilevato come goodwill/badwill.

- **Fase 2:** il prestito viene ceduto ed è quindi di proprietà di altro ente.

Per semplicità si assume che il prezzo dell'operazione sia il nuovo fair value del finanziamento/prestito. Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto nei casi in cui il prezzo di vendita viene trattenuto come fair value.

- **Fase 3:** l'ente acquirente rivaluta il prestito.

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto nei casi in cui il prezzo di vendita non sia trattenuto come fair value. Questa è la fase in cui verrà evidenziata la diversa formulazione rispetto all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Si assumono i seguenti importi:

- **Per tutte le fasi:** importo dovuto/valore nominale prestito: **100**;
- **Fase 1:** perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato (prima della vendita, stimata dal venditore): **25**;
- **Fase 2:**
 - prezzo di vendita: **60**;
 - perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato (dopo la vendita, stimata dall'acquirente sulla base di 60): **1** (cioè al momento dell'acquisto, l'acquirente si aspetta che il debitore paghi solo 59 anziché 100);
- **Fase 3:** rivalutazione del prestito di **30**. In questo caso la perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato rimane invariata ed è pari a **1**.

Tabella1: risultato impatto sconto

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
	VENDITORE	ACQUIRENTE	ACQUIRENTE
A - Importo dovuto/valore nominale esposizione/prestito.	100	100	100
B - Riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata.	75	59	89
C - Eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione (SCRA).	25	1	1
SCONTO (A-(B+C))	0 (100-(75+25))	40 (100-(59+1))	10 (100-(89+1))
Copertura (SCRA + sconto)	25 (25+0)	41 (1+40)	11 (1+10)
Totale dell'obbligazione creditizia ancora in essere (valore dell'esposizione se queste specifiche rettifiche per il rischio di credito ("SCRA") e deduzioni non sono state applicate)	100	100	100
Rapporto di copertura per l'art 127, comma 1, del CRR	25%	41%	11%
RW associato	100%	100%	150%
Valore di esposizione (EAD)	75	59 (60-1)	89 (60-(1-30))
RWEA	75	59	133,5

1.2 Data entrata in vigore delle modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 21.06.2022, e le relative modifiche, previste per le sole banche, saranno applicabili a partire dalla data contabile di settembre 2022.

Per le finanziarie continua a trovare applicazione quanto indicato nella nota di chiarimenti alla circolare n. 288 del 11 febbraio 2021⁶.

⁶ Per i crediti acquistati lo sconto è trattato in modo analogo alle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'art. 127 CRR.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circolare_288_Nota_di_chiarimenti_11.02.2021.pdf

ALLEGATI